

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

(PROVINCIA DI BRESCIA)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEFINITO ALL'ART. 59 CO. 4 DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINA OPERATRICE TIPO "RAGNO" NECESSARIO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI PRESSO NOSTRO CANTIERE DENOMINATO "PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DI VARI CORSI D'ACQUA PER CONTENIMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO" IN COMUNE DI VIONE

CUP: I19H18000010001

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto si riferisce al procedimento finalizzata alla stipula di un **accordo quadro con un solo operatore** definito all'art. 59 co. 4 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento per l'annualità 2025 del servizio di nolo a caldo di macchina movimento terra tipo "Ragno" necessario al completamento dei lavori presso nostro cantiere denominato "Pulizia e messa in sicurezza di vari corsi d'acqua per contenimento rischio idrogeologico" in Comune di Vione, definito nel presente documento.

ART. 2 – CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO DI FUTURA STIPULA

La durata dell'accordo quadro ha scadenza al **31/12/2025** a partire dalla data di aggiudicazione, oppure inferiore al periodo, qualora prima del raggiungimento del predetto termine temporale, verranno ordinati servizi della categoria indicata in precedenza e calcolate ai sensi del disciplinare pari ad **€ 39.000,00**.

Si ribadisce che in ragione della specificità del presente appalto, la somma suddetta indica l'importo presunto e comunque massimo della tipologia di servizi richiesti i quali, tuttavia, potranno variare, anche in difetto, per effetto delle variazioni delle quantità di servizi necessari a completare le opere, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati od anticipati o per lavorazioni non effettuate.

Per mezzo dell'accordo quadro e in dipendenza dello stesso, verranno posti in essere accordi applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal predetto

accordo quadro di futura stipula pertanto non discenderanno per il Consorzio contraente obblighi esecutivi e neppure obblighi a contrarre (pactum de contrahendo), ma bensì a carico del fornitore con cui verrà stipulato l'accordo quadro, obblighi ad applicare alle esigenze di servizi di volta in volta richiesti, le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo stesso (pactum de modo contrahendi – rappresentato dal prezzo offerto nel modello d'offerta e dalle condizioni di lavoro contenute nel Capitolato prestazionale di appalto).

Si specifica infine che nulla sarà dovuto dal Consorzio in assenza di servizi effettuati nel periodo di riferimento, di importo inferiore rispetto all'importo massimo e presunto a base d'asta, essendo l'appalto relativo e parametrato alle singole esigenze di servizio di volta in volta ordinate e necessarie. (Verrà corrisposto unicamente l'importo dei servizi ordinati ed effettuati a prescindere dal loro ammontare, senza possibilità di fatturazioni anticipate sull' eventuali servizi non svolti o casistiche similari).

Come già ribadito, l'operatore con cui verrà stipulato l'accordo quadro si assicurerà la possibilità di essere adito (in via esclusiva) **per 6 mesi** a partire dalla data di aggiudicazione e fino al 31/12/2025, secondo le condizioni fissate nell'accordo quadro medesimo, **o per un periodo inferiore, qualora i servizi ordinati raggiungessero anticipatamente l'importo massimo previsto di affidamento;**

Art. 3 – PREZZI – CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'ACCORDO QUADRO

Il **prezzo per il servizio va espresso in €/h**. Il prezzo unitario offerto dall'appaltatore in sede di gara si intende comprensivo del trasporto del ragno in cantiere, dell'operatore addetto continuativamente all'utilizzo del mezzo stesso, del carburante ed ogni onere e accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura di richiesta di preventivi resterà fissi ed invariato per tutta la durata del contratto, fatto salvo le clausole di revisione prezzi inserite nel CSA di affidamento ex art. 60 del codice.

Il contratto è soggetto alla *tracciabilità dei flussi finanziari* come da art. 3 della legge 136/2010.

Pertanto: tutti i pagamenti nell'ambito della *filiere delle imprese* (di cui all'art. 6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l'aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all'appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti. Pagamento 90 gg fine mese data fattura.

Per la particolare specificità del presente appalto non è prevista alcuna anticipazione del prezzo dello stesso, ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013.

All'inizio di ogni anno (o in caso di altre occasioni) la scrivente provvederà alla comunicazione di CIG da inserire nella fattura, tutte le fatture emesse col codice CIG errato andranno riemanate.

ART. 3 - BIS – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI EX ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4

Trattandosi di appalto di servizio bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di

revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 36/2023. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Prima di dar seguito all'ordine dei singoli servizi del contratto il responsabile del progetto o suo delegato e l'appaltatore danno concordemente eventualmente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore ed identificato nell'accordo quadro aggiudicato.

Il Responsabile del Progetto conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 3 bis è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del Decreto Legislativo 36/2023.

È altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del Decreto Legislativo 36/2023.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 4 – OGGETTO DEL SERVIZIO - INDICAZIONE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE MINIME MACCHINA OPERATRICE

L'accordo quadro in oggetto prevede come sopra anticipato l'esecuzione del servizio di nolo a caldo di macchina movimento terra tipo "Ragno" necessario alla pulizia dell'aveo dei torrenti interessati dal progetto..

Si richiede l'utilizzo di macchine operatrici tipo "Ragno" con massa superiore o uguale ai 150 q.li dotati di verricello, benna, martello e pinza.

La ditta prima dell'inizio dei lavori dovrà consegnare al Consorzio Forestale Due Parchi il Piano Operativo di Sicurezza e dovrà ricevere espresso benestare del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

ART. 5 – ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI APPALTO

La ditta sottoscrivendo il presente Capitolato attesta di aver preso esatta conoscenza del servizio da effettuare.

ART. 6 – ASSISTENZA PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE

La ditta appaltatrice si impegna ad assumere ed assolvere a tutti gli obblighi normativi e di legge in materia di assistenza, previdenza, assicurazione, sicurezza e contratto di lavoro nei confronti dei dipendenti e di tutti gli Enti preposti; la stazione appaltante, in caso di qualunque violazione, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento, fino a quando gli enti preposti non comunicheranno avvenuta regolarità, ovvero fino a quando la vertenza sarà stata definita.

ART. 7 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà per ogni singolo ordine effettuato entro (90) novanta giorni fine mese dalla presentazione di regolare fattura elettronica, senza alcuna altra formalità. Il pagamento sarà subordinato alla verifica di regolarità contributiva da parte dell'operatore.

La fattura dovrà riportare il costo orario pattuito moltiplicato per il numero di ore lavorate.

ART. 8 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore le spese contrattuali d'appalto, di stampa e di bollo, registro e diritti di segreteria senza diritto di rivalsa (ove dovute).

ART. 9 – PENALI

Nel caso in cui l'affidatario ritardi, per motivi a lui imputabili, la consegna della fornitura nei tempi utili di cui all'art. 5 fatti comunque salvi i casi di forza maggiore, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Ogni violazione di contratto io del presente capitolato sarà sanzionabile a discrezione della stazione appaltante con un importo da € 50,00 a € 350,00 a seconda della gravità delle violazioni e salvo che il comportamento o la casistica non comporti ulteriori e più gravi conseguenze (es. risoluzione contrattuale o recesso).

L'ammontare delle penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Consorzio, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Consorzio.

Per far fronte ad eventuali penali non capienti a dedurre dagli ordini già effettuati si provvederà ad escutere la quota parte di cauzione definitiva depositata.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

La Ditta appaltatrice solleva l'Amministrazione e l'Ufficio responsabile da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno arrecato a terzi per imperfetta o negligente esecuzione di ogni o qualunque opera prescritta dal presente Capitolato.

La presenza sui luoghi del personale dipendente del Consorzio e qualunque suo intervento non altera o diminuisce queste condizioni di responsabilità.

Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 189 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 36/2023.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del D.Lgs 36/2023.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura.

Art. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi dello stesso, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- b) qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico
- c) qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.
- d) nei seguenti casi (qualora dovuta la consegna):
 - ritardo nella consegna del materiale superiore ad 1 giorno nei casi di consegna urgente al verificarsi della 3° violazione;
 - ritardo nella consegna del materiale superiore a giorni 10 naturali e consecutivi al verificarsi della 3° violazione;
 - mancato allestimento o ripristino del punto di ritiro di cui all'art. 4, od in caso di non operatività dello stesso;

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a) e b), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

- a) quando il Consorzio e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;

- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile;
- c) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Consorzio;
- d) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, il pagamento del valore della fornitura eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Il recesso dall'accordo quadro comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Si conviene altresì che l'Amministrazione, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio quadriennale, potrà recedere in tutto o in parte dal presente Atto nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di

impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Atto e dei relativi Ordinativi di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Atto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nell'accordo quadro stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

Art. 14 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Anche ai sensi degli artt. 114 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l'Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.

Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

..... lì

Timbro e Firma PER accettazione

.....